

POLIZIA AG...GIORNATA!!

Le tristi vicende di cronaca che hanno visto coinvolti nostri colleghi, in particolare il caso del tredicenne napoletano deceduto nel corso di una rapina, evidenziano, per chi l'avesse dimenticato, i rischi, ma soprattutto le difficoltà di una professione che possiamo definire unica nel suo genere. Spesso l'operatore di Polizia si trova ad affrontare situazioni complesse, dove in una frazione di secondo devono essere prese decisioni estreme, i cui esiti possono determinare le sorti sia della propria incolumità sia di quella altrui.

Nella concezione più diffusa tra la gente, influenzata anche dalle gesta di alcuni protagonisti di fortunate fiction televisive, noi poliziotti impersoniamo figure esemplari: immuni da errori, capaci nel controllare le proprie emozioni e asettici da tutto ciò che può influenzare, nell'ar-

co del servizio, le capacità di autocontrollo. Tranquilli! Il nostro peggior nemico non è di certo il simpatico Commissario Montalbano o la bella Claudia Koll, ma sono i messaggi rassicuranti forniti dal Dipartimento della P.S. nell'affermare che tutto il personale riceve un adeguato addestramento durante i corsi di formazione e costanti aggiornamenti per svolgere al meglio le proprie mansioni. Sono certo, senza ricorrere ad inutili sondaggi, che la maggior parte di voi lettori non effettua un'esercitazione di tiro da mesi (e potete considerarvi tra i più fortunati!); nell'arco della mia esperienza professionale ho anche conosciuto operatori che, in anni di servizio, hanno utilizzato solo qualche volta, per giunta durante il corso di addestramento, la pistola mitragliatrice M12.

La carenza di esercitazioni al tiro è, comunque, solo la punta dell'iceberg di un annoso problema che riguarda tutto il sistema dell'addestramento ed aggiornamento professionale. Una questione che riveste carattere nazionale e che coinvolge la maggior parte degli Uffici e Reparti, basti pensare a quanti poligoni di tiro sono in perenne ristrutturazione! Certo, vi sono sporadici casi dove si raggiungono livelli di sufficienza grazie agli apprezzabili sforzi da parte degli organizzatori locali, ma è altrettanto vero che taluni Dirigenti considerano ancora la materia un mero optional, assoggettata alle c.d. "esigenze di servizio". Il Siulp, da tempo impegnato in questa battaglia sia a livello locale sia a livello nazionale, ha chiesto di rivisitare tutto l'assetto normativo che disciplina la materia, ancora imbrigliata da programmi di insegnamento imperniati su concetti teorici per nulla corrispondenti alle esigenze quotidiane della nostra professione (diciamocela tutta: "siamo stanchi della solita lezioncina di diritto penale e dello stile DeAmicisiano di alcuni docenti!").

Numerosi sono gli ostacoli che abbiamo incontrato lungo la strada: primo tra tutti è la mancanza di fondi accompagnata ad un apparato ancora troppo burocrat-

tizzato che, ad esempio, impedisce agli amministratori locali di poter gestire direttamente le risorse economiche da destinare all'aggiornamento dei dipendenti (mi chiedo: "dove è andata a finire la figura del Questore-manager?"). Inoltre, troppo spesso ci siamo sentiti soli in quella che dovrebbe essere una priorità assoluta nelle rivendicazioni per la categoria, a prescindere dalla sigla o dalle singole posizioni delle associazioni sindacali, alcune delle quali continuano a nascondere la testa sotto la sabbia.

E così, nella speranza che le cose possano migliorare, si continua ad andare avanti grazie alla buona volontà dei singoli, in una Polizia sempre più ag... "giornata"!!!!

HEYOKA

Se vuoi ricevere questo notiziario via e-mail in versione PDF in tempo reale e direttamente a casa tua invia una e-mail a: silup.bari@tin.it, indicando il nome, il cognome ed il luogo ove presti servizio. Il tuo indirizzo di posta elettronica verrà automaticamente inserito nell'apposito elenco dei destinatari di questo servizio.

Il Sacrificio del collega della Polizia Stradale

Abbiamo appreso con profonda tristezza la notizia della scomparsa dell'agente della Polstrada Massimo Michelin, investito insieme ad un collega sulla Tangenziale Est di Milano, mentre stava effettuando i rilevamenti di un altro incidente avvenuto in precedenza.

La dolorosa circostanza ci porta ad esprimere sentimenti di solidarietà e di vicinanza che partecipiamo ai familiari del collega Massimo Michelin con le espressioni del più vivo cordoglio per una vicenda che pone Massimo, tra quei colleghi che hanno sacrificato la loro vita per l'istituzione.

Auguriamo al collega Maurizio Morganti, coinvolto anch'egli nell'incidente, una pronta guarigione con l'augurio che possa riprendere al più presto la propria attività.

Dal 1994 sono stati 25 gli agenti della polizia stradale deceduti per cause di servizio, 13 dei quali per incidenti avvenuti durante servizi svolti in autostrada

(di cui 11 per investimento nel corso di rilievi di incidenti stradali o di interventi di viabilità), 9 per incidenti stradali avvenuti nel corso di servizi svolti su altre strade e 3 per altre cause.

Buon Anno 2003

Nell'apertura del nuovo anno giudiziario, la relazione del Pg della Cassazione, Favara, ha illustrato l'attuale stato della Giustizia.

Al di là delle implicazioni e dei corollari politici, che sicuramente interessano a seconda della personale sensibilità civica per i moti politici in atto nella nostra Nazione, appaiono estremamente interessanti le considerazioni possibili in relazione alla nostra attività di polizia giudiziaria.

Anche perché, da più parti, le cifre rappresentate (e che qui sono state tratte dalla Gazzetta del Mezzogiorno del 14 gennaio 2003) sono state salutate con soddisfazione, in quanto ritenute una inversione di tendenza del fenomeno criminale che sarebbe tendenzialmente in flessione.

Il totale dei delitti è sceso mediamente del 4% e, per talune categorie, con punte anche molto significative. Questo, è chiaro, fa piacere a tutti. E' meglio un segno - che un segno +.

Però, le carceri piene (ed oggi non è più così facile restarci), il numero dei processi penali pendenti (5.700.000) e, soprattutto, l'elevatissimo numero dei delitti rimasti a carico di ignoti (l'81%) inducono a considerare una realtà diversa.

Non è affatto vero che si delinque di meno ma, paradossalmente, di più. Se teniamo fuori le violenze sessuali ed i maltrattamenti in famiglia, che meno hanno a che fare con il delinquente che vive di delitti (cioè che ruba, rapina e spaccia), allora si deve considerare che, in realtà, c'è stato un aumento ed uno "spostamento" del tipo di attività delittuose pra-

ticate. Un incremento del 54% dei delitti di droga è un dato impressionante, dove un ruolo, almeno per la nostra Regione, ha certamente avuto la contrazione, che da più parti si registra, delle attività di contrabbando (che pare adesso agiscano soprattutto estero su

vero difficile pensare che sia il frutto dell'avvenuta sconfitta o scompaginamento del crimine organizzato.

Forse, in tale situazione, la criminalità mafiosa si sta mostrando in tutta la sua consistenza.

Vi faccio una confidenza. A Bari c'è ancora la camorra, con tutte le sue alleanze ed i vecchi rancori. Sì, ma non ditelo a nessuno perché non vuole che si sappia in giro. Forse a causa di alcuni processi in atto che vedono coinvolti i loro maggiori rappresentanti. Sino a quando non si definiranno certi processi, alcuni dei quali prossimi al secondo grado, non vuole certamente clamori. E, dal carcere, riesce ad assicurare un po' di pace.

E' davvero importante che si investa di più nelle attività di polizia giudiziaria, molto di più di quanto si sta facendo ultimamente. La Squadra Mobile ha bisogno che ritrovi le sue risorse necessarie. La prevenzione, certo, è importante e indispensabile, così come l'ordine pubblico. Ma ambedue possono poco o nulla contro il crimine organizzato.

E' il momento di ricapitalizzare quanto faticosamente guadagnato. Bisogna uscire dalla logica della "toppa", perché presto questa tregua potrebbe finire e non dobbiamo restare impreparati. L'eco dei colpi e delle vittime innocenti nelle vie della nostra Città non ce lo consentono, ma ci chiamano ad uno sforzo che adesso deve essere maggiore.

Antonio Carnevale

I DELITTI		
Totale	2.821.624	-4%
Violenze sessuali	5.161	-11%
Maltrattamenti in famiglia o verso i minori	4.432	-5%
Reati di bancarotta	5.509	-4%
Furti	1.459.205	-12%
Rapine	51.138	-8%
Estorsioni	7.642	-5%
Omicidi	3.112	-9%
Sequestri di persona a scopo di estorsione	207	+2%
Droga	41.762	+54%

estero). La droga ed il contrabbando, due attività che da sempre sono legate al crimine di stampo mafioso.

Credo che anche la nostra Città debba, a ragione, riconoscersi in questo contesto. I traffici di droga risultano davvero tanti. Vero è che a Bari oggi si registra una certa "quiete". Ma che volete, viene dav-

Maternità: novità e chiarimenti dall'INPS

Pagina 2

Era meglio quando stavamo peggio

Pagina 3

Maternità: novità e chiarimenti dall'INPS

Vogliamo porre all'attenzione dei colleghi una prima parte del contenuto della Circolare INPS nr. 8 del 17 gennaio 2003.

Detta circolare è particolarmente importante poiché fornisce chiarimenti illuminanti su alcuni problemi che sorgono spesso in relazione all'applicazione del Decreto Legislativo n. 151 del 26/03/2001 (T.U. sulla maternità).

Ci sembra particolarmente utile fornire alcune precisazioni in merito a particolari situazioni:

Il "Genitore solo"

Ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettere a) e b) del T.U., la madre lavoratrice ed il padre lavoratore hanno diritto al godimento di un periodo individuale massimo di congedo parentale (astensione facoltativa) pari, rispettivamente, a 6 mesi e a 7 mesi. Ai sensi della lett. c) del medesimo comma "qualora vi sia un solo genitore" il periodo è elevato fino a un massimo di 10 mesi.

La situazione di "genitore solo" è riscontrabile, oltre che nei casi di morte dell'altro genitore o di abbandono del figlio o di affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore (casi già indicati nella circ. 109 citata), anche nel caso di non riconoscimento del figlio da parte di un genitore.

Nell'ipotesi di non riconoscimento del figlio da parte del padre, la madre richiedente il maggior periodo di congedo parentale, dovrà rilasciare apposita dichiarazione di responsabilità; e ciò, anche qualora dalla certificazione anagrafica risulti che il cognome del bambino è quello della madre. Una analoga dichiarazione dovrà essere fornita dal padre richiedente in caso di non riconoscimento del figlio da parte della madre.

La situazione di "ragazza madre" o di "genitore single" non realizza di per sé la condizione di "genitore solo": deve infatti risultare anche il non riconoscimento dell'altro genitore. Analogamente dicasi per la situazione di genitore separato: nella sentenza di separazione deve risultare che il figlio è affidato ad uno solo dei genitori.

Si sottolinea, peraltro, che gli ulteriori mesi riconoscibili al "genitore solo" sono indennizzabili subordinatamente alle condizioni del proprio reddito, anche qualora siano fruiti entro tre anni di età del figlio.

La situazione di "genitore solo" viene meno con il riconoscimento del figlio da parte dell'altro genitore, circostanza che, si rammenta, deve essere portata a conoscenza sia dell'INPS che del datore di lavoro. È ovvio che il riconoscimento interrompe la fruizione del maggior periodo di congedo parentale concesso al genitore inizialmente considerato "solo" ed è ovvio, altresì, che il maggior periodo di congedo, già fruito in tale qualità, determina la riduzione del periodo di congedo spettante all'altro. In proposito si rammenta che il periodo di congedo fruibile tra i due genitori è, in via ordinaria, di 10 mesi e che l'elevazione a 7 mesi a favore del padre (con conseguente totale, tra i due, di un massimo di 11 mesi) è prevista solo nel caso in cui il padre abbia già fruito di un periodo di congedo non inferiore a 3 mesi: tanto comporta, ad esempio, che se la madre abbia goduto, come "genitore solo" (quale era da considerare fino al riconoscimento del figlio da parte del padre) di un periodo di 8 mesi, il padre non potrà mai arrivare ad un periodo di tre mesi di congedo (1).

Riposi giornalieri (c.d. per allattamento).

La madre ha diritto ai riposi giornalieri di cui all'art. 10 della legge 1204/71 (ora art. 39 del T.U.) durante il congedo parentale del padre.

Non è, invece, possibile che il padre utilizzi i riposi di cui all'art. 13 della legge 53/2000 (ora art. 40 del T.U.) durante il congedo di maternità e/o parentale della madre, come pure nei casi in cui la madre non si avvale dei riposi in quanto assente dal lavoro per cause che determinano una sospensione del rapporto di lavoro (es.: aspettative o permessi non retribuiti, pause lavorative previste nei contratti a part-time verticale di tipo settimanale, mensile, annuale).

Si ricorda che in caso di parto plurimo, invece,

le ore aggiuntive di cui all'art. 41 del T.U. possono essere utilizzate dal padre anche durante il congedo di maternità parentale della madre lavoratrice dipendente.

Se la madre è lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta o colona, imprenditrice agricola, parasubordinata, libera professionista), il padre può fruire dei riposi dal giorno successivo a quello finale del periodo di trattamento economico spettante alla madre dopo il parto e sempre che la madre (qualora si tratti di commerciante, artigiana, coltivatrice diretta o colona, imprenditrice agricola) non abbia chiesto di fruire ininterrottamente, dopo il suddetto periodo, del congedo parentale, durante il quale, come sopra detto, è precluso al padre il godimento dei riposi giornalieri.

Se la madre non è lavoratrice, il padre lavoratore non ha diritto ai riposi giornalieri per allattamento. Non ha diritto, come pure se la madre è una lavoratrice autonoma, neanche alle ore che il citato art. 41 riconosce al padre, in caso di parto plurimo, come "aggiuntive" rispetto alle ore previste dall'art. 39 (vale a dire quelle fruibili dalla madre), per l'evidente impossibilità di "aggiungere" ore quando la madre non ha diritto ai riposi giornalieri.

Il diritto del padre ai riposi in questione, infatti, continua ad essere "derivato" da quello della madre, a differenza del diritto del padre al congedo parentale che, in virtù delle più recenti disposizioni di legge, ha acquistata una propria autonomia e indipendenza rispetto alla sussistenza o meno del diritto della madre.

Un diritto "autonomo" del padre ai riposi giornalieri è previsto solo nelle ipotesi di cui alle lettere a), c), d) dell'art. 40 del T.U.

Affidamento e inserimento dei minori.

La distinzione tra "affidamento" e "inserimento" dei minori, rilevabile dall'art. 2, comma 2, della legge 149 del 28.3.2001, è da tenere presente non solo ai fini delle provvidenze previste in favore dei genitori di disabili gravi (v. circ. 138 del 10.7.2001, par. 1, 11° e 12° cpv.), ma anche ai fini delle prestazioni economiche di maternità e di paternità.

Pertanto, l'inserimento del minore in "comunità di tipo familiare" non è equiparabile all'affidamento.

Flessibilità del congedo di maternità.

La domanda di flessibilità, tendente ad ottenere l'autorizzazione a continuare l'attività lavorativa durante l'ottavo mese di gravidanza (in tutto o in parte), ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, è accoglibile anche qualora sia presentata oltre il 7° mese di gravidanza (peraltro, sempre entro il limite della prescrizione annuale, decorrente dal giorno successivo al periodo di congedo dopo il parto che, in questi casi, risulta superiore ai normali 3 mesi), purché le previste attestazioni del ginecologo del S.S.N. o con esso convenzionato e del medico aziendale, siano state acquisite dalla lavoratrice nel corso del 7° mese di gravidanza.

Quanto precede nel presupposto che la lavoratrice abbia continuato a lavorare nel periodo in questione.

Se le attestazioni suddette sono state acquisite dopo il 7° mese di gravidanza, la domanda è accoglibile solo per l'eventuale residuo di giorni decorrenti dal rilascio delle attestazioni.

Per i giorni in cui la lavoratrice si è avvalsa della flessibilità senza esserne formalmente autorizzata (attraverso le attestazioni dei medici sopra indicati), l'indennità di maternità non è erogabile ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 138/1943 in quanto, per tali giorni, la lavoratrice ha percepito o ha diritto a percepire la retribuzione dal datore di lavoro; i suddetti giorni, pur non potendo essere recuperati dalla lavoratrice dopo il parto, quali giorni di congedo per maternità, devono essere comunque conteggiati ai fini della durata complessiva del congedo stesso.

Si precisa, infine, che la domanda della lavoratrice che, pur essendo stata autorizzata alla flessibilità, e, quindi, allo svolgimento di attività lavorativa du-

rante l'ottavo mese di gravidanza, chiede di fruire in questo stesso mese del congedo parentale per un altro figlio, può essere accolta. In ogni caso, il congedo di maternità spetterà alla suddetta lavoratrice per tutta la sua prevista durata complessiva (2).

La circ. 109/2000, contenente le prime istruzioni applicative in materia di flessibilità del congedo di maternità (già art. 12 della legge 53/2000, ora art. 20 del D. Lgs. 151/2001), è stata integrata dalle disposizioni della circ. 152 del 4.9.2000.

Malattia, congedo parentale, congedo di maternità.

a) Malattia e congedo parentale.

In merito alla sussistenza o meno del diritto all'indennità di malattia nell'ipotesi di malattia insorta durante il congedo parentale o dopo la conclusione dello stesso si fa presente quanto segue.

L'assenza dal lavoro per cause (come il congedo parentale) legate non ad una "sospensione" del rapporto di lavoro ma ad una semplice inesigibilità della relativa prestazione lavorativa non configura, agli effetti erogativi della indennità di malattia, una sospensione del rapporto di lavoro.

Tanto comporta che il periodo di protezione assicurativa (60 gg. o 2 mesi), previsto per le prestazioni di malattia dall'art. 30 del C.C.N. 3.1.1939, decorre dal giorno immediatamente successivo al termine finale del periodo di assenza dal lavoro correlato ad una delle cause di cui trattasi.

Ne consegue che per la malattia della lavoratrice madre (o del lavoratore padre) insorta durante la fruizione del congedo parentale, anche oltre 60 gg. dall'inizio del congedo stesso (che, come è noto, è frazionabile), il periodo di protezione assicurativa non inizia a decorrere e la malattia stessa, debitamente notificata e documentata, deve essere indennizzata (in misura intera), ove ne ricorrano i presupposti, secondo i limiti e le modalità previsti dalla relativa normativa, ovviamente nella presunzione, salvo diversa indicazione del genitore interessato, che quest'ultimo intenda sospendere la fruizione del congedo parentale.

Per la malattia della lavoratrice madre (o del lavoratore padre) insorta dopo la conclusione del periodo di congedo parentale, a cui faccia seguito una

mancata ripresa dell'attività, configurabile quale "sospensione del rapporto di lavoro", il periodo di protezione assicurativa decorre, secondo le regole ordinarie, dal giorno successivo alla fine del congedo parentale, da considerare periodo neutro.

Per quanto riguarda il diritto al congedo parentale, si precisa che anche i periodi di malattia indennizzati o indennizzabili, che si verificano durante il congedo parentale, devono essere considerati neutri ai fini del complessivo periodo di congedo parentale spettante.

Terminata la malattia, quindi, la fruizione del congedo parentale, salvo diverse indicazioni e comunicazioni del genitore interessato, può riprendere con o senza erogazione dell'indennità del 30% che, com'è noto, compete per complessivi 6 mesi entro 3 anni di età del bambino.

Ai fini del calcolo del periodo massimo di congedo parentale (6 mesi per la madre, 7 mesi per il padre, 11 mesi fra i due genitori), durante il quale si siano verificati periodi di malattia, vanno tenute presenti le indicazioni fornite per i casi in cui frazioni di congedo siano intervallate da ferie (v. circ. n. 82 del 2.4.2001, punto 1, ultimo capoverso).

Pertanto, ad esempio, se la malattia è iniziata il lunedì immediatamente successivo al venerdì del congedo parentale, ed è terminata il venerdì immediatamente precedente il lunedì in cui è ripreso il congedo, le domeniche ed i sabati della settimana corta, cadenti subito prima e subito dopo la malattia, devono essere conteggiati come giorni di congedo parentale.

b) Malattia e congedo di maternità

La malattia insorta durante il congedo di maternità (astensione obbligatoria) non è indennizzabile, in quanto l'indennità per congedo di maternità è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia (art. 22, comma 2, del T.U.).

Anche il congedo di maternità - analogamente a quello parentale (v. lett. a)- è da considerare periodo "neutro" ai fini del computo della c.d. "protezione assicurativa", in caso di malattia insorta successivamente.

Rinviamo al prossimo numero per la trattazione di altri importanti aspetti dell'argomento.

Ruolo Speciale, Sostituti Commissari ed Ispettori Superiori

In preparazione il concorso interno per l'attribuzione di almeno 300 posti di Commissario del Ruolo Direttivo Speciale della Polizia di Stato, così come previsto dall'articolo 25, comma 1, D.Lgs. 334/2000, ove si prevede che, "In sede di prima attuazione... alla qualifica di Vice Commissario del Ruolo Direttivo Speciale accedono mediante concorso per titoli ed esami, consistente in una prova scritta ed in un colloquio, gli appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato, con la qualifica di Ispettore Superiore - Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza, in possesso dei requisiti previsti... I concorsi sono indetti annualmente, a partire dal 2001 e fino al 2005, per il numero dei posti disponibili...". Ai sensi del successivo comma 2 la partecipazione al concorso sarà riservata al personale in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o equivalente che, appartenente al ruolo degli ispettori al 31 agosto 1995, abbia maturato almeno dieci anni di effettivo servizio nel ruolo, ovvero, tre anni nella qualifica di ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il concorso (articolo 25, comma 2, nel testo modificato dall'articolo 8, D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201).

Verrà altresì effettuata, ai sensi dell'articolo Articolo 31-quater D.P.R. 335/1982, la selezione per l'attribuzione della denominazione di Ispettore Superiore-Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza "Sostituto Commissario" agli Ispettori Superiori-Sostituti Ufficiali di Pubblica Sicurezza che abbiano maturato l'anzianità di effettivo servizio prevista nella qualifica dalla data di attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all'articolo 31-ter dello stesso D.P.R.

Ricordiamo che non è previsto alcun limite di posti per l'attribuzione della denominazione (limite invece previsto per la qualifica di Ispettore Superiore S.U.P.S., Sostituti Commissari compresi) e che è escluso dalla selezione il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "ottimo" o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave del richiamato scritto.

In fase avanzata inoltre la preparazione del concorso interno per 535 Ispettori Superiori, previsto dall'articolo 31-bis d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, ove si dispone che "L'accesso alla qualifica di Ispettore Superiore-Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza, si consegue... nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, al 31 dicembre di ogni anno, ... mediante concorso annuale per titoli di servizio ed esami, riservato al personale che alla data del 31 dicembre di ciascun anno, riveste la qualifica di Ispettore Capo ed è in possesso del titolo di studio ... " di scuola media superiore o equivalente.

Nell'archivio del nostro web, all'indirizzo www.sulp.it, nell'area "legislazione" il D.Lgs. 334/2000 ed il d.P.R. 335/1982.

Con lo stipendio di Gennaio l'indennità di compensazione ed il conguaglio IRPEF

Grazie ad un determinato intervento Siulp a partire da questo mese il personale che ne ha maturato il diritto troverà finalmente in busta paga l'indennità di compensazione, l'innovativo istituto previsto dall'articolo 16, comma 3 d.P.R. 164/2002 che da diritto ad un compenso di € 5 per ogni servizio reso.

Come noto l'emolumento, destinato ad indennizzare il personale chiamato a prestare servizio nel giorno destinato a riposo dalla programmazione, sinora non era stato materialmente corrisposto.

A seguito dell'invio, avvenuto il 28 novembre scorso, della nostra nota n. 442/2002, il Dipartimento della pubblica sicurezza ha diramato, il 3 dicembre successivo, la circolare n. 333/G/3.1.08.Comp., ove si preannunziano opportune disposizioni a cura del CENAPS.

Nonostante la decorrenza della predetta indennità fosse stabilita a partire dal 15 agosto scorso (verrà dunque effettuato apposito conguaglio), "... si è dovuto attendere - si legge nella nota n. 557/RS/01/20/3720 a noi indirizzata dal Dipartimento lo scorso 3 gennaio - la relativa assegnazione dei fondi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, avvenuta al termine del mese di novembre".

I previsti adempimenti sono stati poi tem-

pestivamente espletati ed oggi in busta ci sarà l'indennità compensativa, insieme alla prima tranche del conguaglio IRPEF; la stessa circolare, tuttavia, si conclude con una inspiegabile notazione, ove del tutto inopinatamente si esclude dal beneficio il personale direttivo che fruisce dal trattamento dirigenziale.

Nel chiedere al Dipartimento un ulteriore intervento tempestivo e risolutorio, con la nostra nota n. 15/2003 del 13 gennaio scorso ci siamo dunque visti costretti a rilevare come la circolare in argomento, pur facendo riferimento alla precedente circolare del 6 agosto 2002, n. 333/G/Contr.2002, se ne discosta vistosamente nel contenuto.

Quest'ultima, infatti, in stretta aderenza al dettato normativo, precisando l'ambito di applicazione degli effetti economici contrattuali, si riferisce a tutto il personale il cui trattamento economico è oggetto di contratto collettivo nazionale di lavoro, escludendo i soli Agenti ausiliari ed i Dirigenti, così come previsto dall'art. 43, comma 1 legge 1° aprile 1981, n. 121.

In base ad una interpretazione sino ad oggi pacifica tale personale, vale rammentarlo, risulta beneficiario di tutti gli effetti contrattuali, ivi compresi quelli derivanti dall'utilizzazione del fondo di incentivazione previsto dall'art. 14

d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254; a tal proposito citiamo, per tutte, la nota n. 557/RS inviata il 13 settembre 2002 dal Dipartimento all'I.S.P.I. di Nettuno.

Nell'archivio del nostro web, all'indirizzo www.siulp.it, nell'area "legislazione" la legge

121/1981 ed il d.P.R. 164/2002 e, nell'area "circolari", le nostre note n. 442/2002 e n. 15/2003, le circolari n. 333 G/Contr.2002 del 6.8.2002 e n. n. 333/G/3.1.08.Comp. del 3.12.2002; le note ministeriali n. 557/RS del 13.9.2002 e n. 557/RS/01/20/3720 del 3.1.2003.

Bari Ufficio denunce Questura

Si riporta la nota inviata dalla segreteria Provinciale al Questore di Bari il 20 gennaio 2003:

"Attualmente all'ufficio denunce è addetto un solo operatore per turno.

Detta situazione non appare corrispondente alle esigenze del settore e crea disagio al personale ed agli stessi utenti costretti a lunghe e defatiganti attese per rendere dichiarazioni e denunce.

In effetti, sin dall'inizio degli anni 90, al predetto ufficio sono sempre stati addetti due operatori e la presenza di due colleghi appare oggi ancor più necessaria in considerazione della particolare complessità delle nuove procedure utilizzate per la ricezione delle denunce che prevedono inserimenti e utilizzazione di prassi informatiche (inserimento SDI - istruttoria rilascio duplicati patenti - informative reato) che alcuni anni orsono erano devolute ad altri uffici e settori.

La situazione si aggrava allorché il personale addetto all'ufficio si assenta per indisponibilità o congedi, situazioni per rimediare alle quali si ricorre all'impiego di colleghi delle "Volanti".

Al riguardo, ci viene segnalato che il ricorso al personale delle "Volanti" è da tempo prassi pressoché quotidiana, e che attualmente una fascia di turnazione è completamente scoperta in quanto il collega in precedenza assegnato è rientrato nella sede di origine dopo un periodo di aggregazione temporanea.

Si chiede, pertanto, un urgente incontro allo scopo di avere notizie certe e determinazioni definitive in merito alla organizzazione dell'ufficio denunce per evitare che una situazione come quella attuale si perpetui all'infinito creando incertezza e sconcoro tra i colleghi del settore e difficoltà ulteriori all'utenza". F.to Il Segr. Gen. I. Carbone

Era meglio quando stavamo peggio

Riteniamo davvero opportuno diffondere il testo di un comunicato diffuso da altra Segreteria Provinciale del SIULP.

Questo perché è interessante riflettere su alcuni aspetti dell'odierno problema della dirigenza della Polizia di Stato e questo comunicato offre strumenti per una serena e forse amara riflessione.

Sempre più spesso, difatti, ci rendiamo conto che il problema della dirigenza consiste a volte nella permanenza di una mentalità ottusa, burocratica, militaristica nelle persone chiamate ad assolvere i delicati incarichi commessi alla gestione degli uffici.

Noi dobbiamo continuare a lottare per una riforma della dirigenza che introduca anche nella nostra organizzazione criteri di gestione manageriale fondati sulla professionalità, sul rispetto del lavoratore, sulla responsabilità.

Ma dobbiamo anche prendere atto che situazioni come quelle descritte nel comunicato che segue sono purtroppo ancora presenti nella nostra Polizia di Stato.

Caro Calimero,
c'è sempre qualche collega che si lamenta... "era meglio quando stavamo peggio".

In effetti oggi i colleghi, di fronte al modo di presentarsi della dirigenza della Polizia Stradale, si preoccupano, si meravigliano, si stupiscono.

Caro Calimero, non si è capito che il sistema è sempre uguale tra chi comanda e chi è comandato: è trascorsa una trentina d'anni, una generazione, una Riforma epocale ed è sempre tutto uguale; del resto, come disse quello... "se non sono così non li vogliamo".

Che mi ricordi, era di lunedì... i nuovi Comandanti, di solito, arrivavano il primo giorno della settimana.

Ricordo i primi marziani che ho visto: guardavamo dalle finestre, senza farci vedere, e allora la speranza per tutti era: speriamo che sia nuovo anche di idee.

Manco a dirlo.
Scendevano dall'auto di servizio come appena usciti da uno stampo accademico: tirati a lucido, con la scabiola nella mano destra, guanti nuovi di zecca nella mano sinistra, testa ALTA e petto in fuori, sguardo in

avanti, sempre più avanti, come un carro armato avanzavano dalla porta centrale...

Sorriso? Manco a pensarci: militare fino in fondo era LUI, il NUOVO COMANDANTE, che prendeva possesso del SUO Reparto; era LUI, il prescelto, che veniva a sanare tutte le malefatte di quei fannulloni, Guardie, Appuntati e Sottufficiali, che fino a quel momento avevano poltrito e bivaccato con il Comandante uscente; ma in breve LUI avrebbe raddrizzato la schiena a tutti, perché LUI era il salvatore della Sezione Polizia Stradale; non poteva essere DIVERSAMENTE, ne era più che COMVINTO.

Alla fine, ovviamente, si dimostrava uguale ed identico al suo predecessore e cioè: carriera, disciplina, sfruttamento del personale con il classico metodo insegnatogli in cinque anni di Accademia "clima soffocante e fiato sul collo" e, soprattutto...

professionalità: parola sconosciuta.
Uno dei primi che abbiamo avuto l'onore di conoscere, se ricordo bene, si chiamava N.H. SIGNOR MAGGIORE COMANDANTE; la prima cosa che fece (come da copione): RIUNIONE dei capi Ufficio per esprimere immediatamente la SUA opinione su quella schifezza di Reparto, chiarire in modo definitivo che, se con il vecchio Comandante si erano permessi di non lavorare, da quel momento il lussismo era finito, da quel momento la musica doveva CAMBIARE e chi non era d'accordo... veniva ACCONTENTATO con trasferimento in altra sede.

In pratica (anche LUI) ci avrebbe fatto pagare tutto il guaio che (secondo LUI) avevamo combinato fino ad allora, con la complicità del vecchio Comandante (cosa avevamo combinato, però, non era dato sapere). Sicuramente, a Suo dire, il suo predecessore non era in gamba come LUI, perché solo LUI era il Prescelto, il salvatore (anche perché ne era convinto).

Oggi, caro Calimero, è trascorsa una trentina d'anni e... PER LORO NON E' CAMBIATO NIENTE: dopo il primo, il secondo il terzo, il quarto, il quinto, il sesto e il settimo comandante (pure le donne, in tema di parità) finalmente sono arrivati i grandi manager, i professionisti, il Nuovo, il Super Nuovo, il Nuovissimo.

No, non è la pubblicità di un detersivo, anche perché a me di pubblicità piace solo quella del fratello che dice all'amico "ma a te... chi ti ha fatto entrare?!".

OGGI, con il Super Nuovissimo, alle soglie del 2003, il DIRIGENTE DELLA SEZIONE POLIZIA STRADALE, come TRENT'ANNI FA, come da co-

pione Accademico, come da sempre, anche LUI, come sua prima mossa strategica, manco a dirlo... RIUNIONE DEI CAPI UFFICIO, per chiarire SUBITO, e dico SUBITO, la SUA opinione su quella schifezza di Reparto.

Statistiche alla mano dimostra, a modo SUO, che fino ad ora siamo stati una massa di fannulloni, che fino al suo arrivo non abbiamo combinato un... cavolo.

Perciò: chi non vuole adeguarsi ai nuovi ritmi può andarsene, perché LUI, da quel momento, quel lussismo che c'è stato con il suo Predecessore non lo tollera più.

Perché SÌ, LUI è convinto che il suo predecessore, non avendo le capacità di COMANDARE, ci ha permesso, fino a quel momento, di oziare; ma LUI è un PRESCELTO e tutto ciò non lo può permettere.

Tempo di scadenza per tutti: massimo tre mesi (manco fossimo una scatoletta di carne) e poi tutti a casa, con la schiena raddrizzata.

Sì, perché LUI è il migliore, LUI il prescelto, LUI il salvatore della Patria, pardon, della Sezione.

Ed alla fine sta rivelando la solita realtà: anche LUI da il suo contributo per distruggere quel po' che è rimasto della Sezione Polizia Stradale.

Ultima spallata all'Ufficio Verbali, ma anche: distruzione dell'Ufficio Servizi, distruzione dell'Ufficio P.G., eliminazione del Magazzino VECA e, a breve, distruzione dell'Ufficio Automezzi, officina e Rema.

Risultato? Demotivazione di tutto il personale addetto agli uffici della Sottosezione e dei Distaccamenti; tutto ciò in solo sei mesi.

Professionalità? E che vor di'???

Caro Calimero, a questo punto mi spieghi come cavolo è andata avanti la Polizia Stradale? E' possibile che a questo NUOVISSIMO che arriva, nessuno abbia mai chiesto come si gestisce un Ufficio Verbali, un Ufficio Infortunistica, la P.G., automezzi, materiali?

Certo, nella gestione della disciplina i NUOVISSIMI SONO PREPARATISSIMI, ne siamo convinti. Ma sicuramente non sanno nulla sulla gestione del personale: non è certo calpestando la dignità di poliziotti che hanno dato e danno tutto all'Amministrazione, proponendo ed attuando trasferimenti camuffati sotto forma di modernismo sottoculturale che risolvono qualcosa.

Sicuramente non è stato loro spiegato, o non lo hanno capito, che qui l'anello al naso non c'è l'ha nessuno.

Circa 5.500 Vice Sovrintendenti: pronte le procedure

Come preannunciato nel Flash n. 40 dell'11 novembre scorso si avvicina alla firma il bando necessario all'assegnazione dei posti vacanti nel ruolo dei Sovrintendenti al 31 dicembre 2000: a fronte di circa 5.000 Assistenti Capo in possesso dei titoli necessari, i posti disponibili sono circa 5.500; sulla scorta della previsione contenuta nell'art. 12 d.lgs. 53/2001 di questi circa 3.800 (il 70%) verranno assegnati ai predetti Assistenti Capo in base alla sola valutazione dei titoli di servizio ed un ulteriore 30% (circa 1.150) potrà presentare domanda.

L'ulteriore 30% dei circa 5.500 posti (1.600 circa) potranno essere assegnati, mediante superamento di esami, al rimanente personale del ruolo Agenti-Assistenti, fermo restando che i posti eventualmente lasciati scoperti dal predetto concorso per Agenti-Assistenti verranno assegnati, nell'ordine di graduatoria, ai citati circa 1.600 Assistenti Capo di cui sopra (cfr. art. 24-4° comma 5 d.P.R. 335/1982, aggiunto dall'art. 2, d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197 nel testo modificato dall'art. 2, co. 1, lett. A) d.lgs. 53/2001) fino ad un totale massimo di quasi 5.000 Assistenti Capo promuovibili per il 2000.

Rammentiamo che, visto l'alto numero di promozioni da conferire, i corsi (durata quattro mesi) per questi futuri Vice Sovrintendenti potrebbero essere scaglionati; in ogni caso le promozioni decorreranno per tutti dalla data di conclusione del primo corso di formazione espletato (art. 12, co. 2 d.lgs. 53/2001), mentre restano ferme le note rivendicazioni Siulp sul mantenimento della sede e sulla frequenza del corso in località prossima a quella ove si presta servizio.

Nell'archivio del nostro web, all'indirizzo www.siulp.it, nell'area "legislazione" il D.M. 199/2002, che regola lo svolgimento dei concorsi per l'accesso al ruolo dei Sovrintendenti, il d.P.R. 335/1982, il d.lgs. 197/1995 ed il d.lgs. 53/2001.

• FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH •

Banda Musicale, Direttivi Medici e Volontari in ferma breve

È in fase avanzata di studio il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 21 posti di orchestrale della Banda musicale della Polizia di Stato.

Ricordiamo che, perché il bando venga emanato, è tuttavia necessaria l'approvazione del decreto recante il regolamento per l'espletamento del concorso, previsto dall'attuale normativa, anch'esso in dirittura d'arrivo.

Imminente altresì la pubblicazione dei bandi che metteranno a concorso complessivamente 70 posti per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli dei direttivi medici; in particolare verrà bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 56 posti ed un altro concorso, sempre per titoli ed esami, ma riservato al personale della Polizia di Stato in possesso dei requisiti previsti, per ulteriori 14 posti.

Questi 14 posti riservati equivalgono al limite del 20% delle vacanze d'organico riscontrate nel ruolo previsto dall'articolo 46, comma 2-bis D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, aggiunto dall'articolo 10 D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477.

È inoltre previsto il bando per l'assunzione come Agenti della Polizia di Stato di V.F.B. provenienti dalle Forze Armate.

Nell'archivio del nostro web, all'indirizzo www.sulp.it, nell'area "legislazione" il D.Lgs. 334/2000 ed il D.Lgs. 477/2001.

93° corso Commissari, concorso Vice Ispettori

È previsto per il prossimo mese di marzo, presso l'Istituto Superiore di Polizia, l'inizio del 93° Corso di formazione per Commissari, cui verranno avviati i primi 87 candidati risultati idonei per il Concorso straordinario, per titoli ed esami, a 45 posti per l'accesso alla qualifica di Vice Commissario del ruolo dei Commissari, riservato al personale della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 6 aprile 2001; il corso avrà la durata di 9 mesi, mentre è ancora in atto un attento approfondimento della situazione degli ulteriori candidati risultati idonei sia per questo concorso che per quello precedente.

Per il 6 febbraio prossimo è previsto, con l'esame dei candidati il cui cognome inizia con la lettera "B", il termine delle prove orali del concorso pubblico, per esami, per il conferimento di 640 posti di allievo Vice Ispettore della Poli-

zia di Stato (D.M. 23 novembre 1999).

Come ricorderete alle prove orali erano stati ammessi, al termine della valutazione da parte della Commissione esaminatrice degli elaborati prodotti dai candidati in sede di esame scritto l'11 ottobre 2001, 1.174 candidati riconosciuti idonei per avere ottenuto un punteggio superiore a 7,00.

Al momento l'inizio del corso è previsto per il 7 marzo 2003, presso l'ISPI di Nettuno (520 allievi) e presso la Scuola Allievi Agenti di Roma (238 Allievi), per un totale di 758 Allievi, con un ampliamento previsto dei posti disponibili di quasi il 20%, per una durata di diciotto mesi, (gli ultimi sei applicativi).

Nell'archivio del nostro web, all'indirizzo www.sulp.it, nell'area "circulari" la programmazione completa dei corsi tra gennaio ed aprile 2003.

Finanziaria: le norme d'interesse

Riportiamo di seguito un breve stralcio della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003), nella sua versione definitiva pubblicata in Gazzetta Ufficiale, contenente le disposizioni che più da vicino ci riguardano come appartenenti alla Polizia di Stato:

Art. 31, comma 7: "... l'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede all'adeguamento funzionale ed all'avvio del programma di ridistribuzione dei presidi di polizia, contestualmente alla progressiva ridotazione delle risorse occorrenti, determinate in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005".

Art. 33, comma 2: "Le risorse ... sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, di ... 185 milioni di euro da destinare ai trattamenti economici, finalizzati anche all'incentivazione della produttività, del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia ... In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per la progressiva attuazione del disposto di cui all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono stanziati le ulteriori somme di 50 milioni di euro per l'anno 2003, di 150 milioni di euro per l'anno 2004 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento della dirigenza del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, in armonia con i trattamenti economici della dirigenza pubblica e tenuto conto delle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stanziati 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, al fine di assicurare una graduale valorizzazione dirigenziale dei

trattamenti economici dei funzionari del ruolo dei commissari e qualifiche o gradi corrispondenti della stessa Polizia di Stato, delle altre Forze di polizia e delle Forze armate, anche attraverso l'attribuzione di trattamenti perequativi da disporre con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno e gli altri Ministri interessati.

Art. 80, comma 8: "... Con lo stesso stanziamento di 100 milioni di euro, ai medesimi fini e nell'arco degli anni 2003, 2004 e 2005, è incrementato l'organico del personale dei ruoli della Polizia di Stato di 1.000 agenti ed è altresì autorizzata l'assunzione di personale dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno nel limite di 1.000 unità delle aree funzionali B e C nell'ambito delle vacanze di organico esistenti. Art. 80, comma 58: "Gli effetti economici dei decreti legislativi di cui all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, da adottare entro il 31 maggio 2003, sono determinati utilizzando anche le risorse stanziati allo scopo dall'articolo 16, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448". Il testo integrale della Finanziaria e degli allegati sono consultabili sul nostro web, all'indirizzo www.sulp.it, ove sono altresì presenti le previsioni di posizione Siulp in relazione al contenuto queste previsioni ed alle modalità con cui si è giunti ad esse.

Nuovo Regolamento di disciplina: approvata la delega al Governo

Come da tempo richiesto dal Siulp ed ottenuto, come dichiarazione d'impegno collegata all'ultimo contratto di lavoro, entro sei mesi dal 4 febbraio prossimo, data di entrata in vigore della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione", pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 5 alla Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2003, n. 15 dovrà essere predisposto un nuovo testo in sostituzione di quello attualmente adottato per il Regolamento di disciplina dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega, uno o più decreti legislativi per aggiornare le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- esclusione del richiamo orale dal novero delle sanzioni;
- esclusione della sanzione della deplorazione, ripartendo le fattispecie fra le sanzioni della pena pecuniaria, aumentata in misura non supe-

riore al doppio, e della sospensione dal servizio;

- conseguente rideterminazione delle fattispecie per le quali una sanzione disciplinare può essere inflitta, anche in relazione alla mutata articolazione del trattamento economico e tenuto conto delle specifiche esigenze disciplinari;

- adeguamento delle disposizioni concernenti la sospensione cautelare dal servizio e la destituzione con riguardo alle vigenti disposizioni processuali penali ed a quelle della legge 27 marzo 2001, n. 97;

- rideterminazione degli organi competenti ad irrogare la sanzione, a decidere in sede di riesame ed a svolgere gli accertamenti necessari in relazione alla mutata disciplina delle articolazioni dirigenziali della Polizia di Stato e delle rispettive competenze, nonché di quelle del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;

- aggiornamento delle disposizioni concernenti il procedimento disciplinare, con criteri di semplificazione e accelerazione delle procedure, prevedendo, per le sanzioni più gravi della pena pecuniaria, un procedimento in contraddittorio davanti ad un organo collegiale, con distinzione dei ruoli fra l'organo che sostiene la contestazione e la difesa, nonché la rideterminazione, con le medesime finalità di semplificazione e accelerazione dei procedimenti, della composizione degli organi collegiali, anche relativamente alla partecipazione sindacale;

- previsione dei casi, delle modalità e degli effetti della riapertura del procedimento disciplinare, nonché della riabilitazione;

- previsione delle occorrenti disposizioni transitorie anche per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 possono anche prevedere l'abrogazione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 737 del 1981, previa riproduzione delle disposizioni ivi contenute coerenti con i principi ed i criteri di cui al medesimo comma 1.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale del personale della Polizia di Stato, che esprimono il parere nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

4. Disposizioni correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi, dei criteri direttivi, nonché delle procedure stabiliti dal presente articolo, possono essere adottate, con uno o più decreti legislativi, entro il 31 dicembre 2003.

Encomio solenne: prossima l'integrazione della normativa

Sono in via di perfezionamento le procedure che porteranno all'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica mediante il quale verrà ampliato all'ordine pubblico il campo di applicazione dell'articolo 73, comma secondo d.P.R. 25 ottobre 1985, n. 782.

Nella sua attuale formulazione la norma limita infatti la possibilità di conferire l'encomio solenne, oltre che al personale dei gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme Oro ... in relazione a risultati di particolare rilievo, conseguiti in occasione della partecipazione a manifestazioni sportive", esclusivamente in relazione ad eventi connessi a servizi o ad attività di Polizia giudiziaria e di soccorso pubblico.

Il Siulp auspica inoltre che, oltre che al citato ordine pubblico, la possibilità di conferire l'encomio solenne venga estesa anche ad ogni appartenente che, offrendo un contributo determinante all'esito di attività di particolare importanza o rischio nell'ambito dei compiti cui è adibito, abbia dimostrato di possedere spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa.

Sul nostro web, all'indirizzo www.sulp.it, nell'area "legislazione" il d.P.R. 782/1985.

COLLEGAMENTO BARI

Quindicinale di Informazione Sindacale edito dal SIULP di Bari

Anno VIII
N. 3 - 1 Febbraio 2003

Direttore Responsabile
GEROLAMO GRASSI

Direttore Editoriale:
INNOCENTE CARBONE

Ha collaborato a questo numero:
A. CARNEVALE

Consulente di Redazione:
GIUSEPPE IAFFALDANO

Stampa: Graphic Print di Tevere A.
Via Cavour, 35 - Valenzano (Ba)
E-mail: graphic_print@libero.it
Tel-Fax 0804676795 (ISDN)

Reg. Trib. Bari N. 1278
Sede Legale: Bari - Via Murat, 4
Tel. 080/5291165 - 5232702
Telefax 080/5751068
Internet: www.sulp.it
E-Mail: sulp.bari@tin.it

La collaborazione al giornale è gratuita. Articoli e foto, anche se non pubblicate, non si restituiscono, e rispecchiano sempre il pensiero dell'autore. Senza il consenso scritto dell'editore è vietato riprodurre con qualsiasi mezzo il giornale o sue parti.



Euro Cessioni IN CONVENZIONE **SIULP**
Quinto

TASSI AI MINIMI STORICI

Finanziamento 1
CESSIONE DEL QUINTO

Finanziamento 2
PRESTITO CON DELEGA

NETTO RICAVO €	in 60 mesi	in 120 mesi
5.164,00	106,00	64,00
7.747,00	161,00	95,00
10.329,00	216,00	125,00
12.911,00	270,00	160,00
15.494,00	317,00	194,00
18.076,00	368,00	227,00
20.658,00	422,00	255,00
23.244,00	478,00	287,00
25.823,00	504,00	318,00

NETTO RICAVO €	in 60 mesi	in 120 mesi
4.648,00	104,00	67,00
6.197,00	137,00	88,00
9.296,00	204,00	131,00
11.362,00	250,00	159,00
12.395,00	272,00	174,00
13.944,00	307,00	195,00
16.527,00	362,00	230,00
19.109,00	419,00	267,00
21.175,00	459,00	294,00

TAEg massimo applicato agli esempi 9,00% e comunque non supera il TAEg previsto per legge (riferito al periodo aprile/giugno 2002) sulle rate degli esempi vanno aggiunti i costi delle garanzie INPDAP che sono del 2% sui 60 mesi e del 3,5% sui 120 mesi.

TAN dal 5,50% al 6%. Il TAEg applicato agli esempi è del 13,900% e comunque non supera il TAEg previsto per legge. Le rate sono suscettibili di variazione in riferimento al costo assicurativo che varia in base all'età e all'anzianità di servizio (riferito al periodo apr./giu. 2002).

Per informazioni e compilazione modulistica rivolgersi alla
Segreteria del SIULP di Bari - Tel. 080 5232702 - 080 5291165